



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 febbraio 2023
(OR. en)

6267/23
ADD 1
LIMITE
PV CONS 4
AGRI 50
PECHE 45

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Agricoltura e pesca)
30 gennaio 2023

SOMMARIO

Pagina

Attività non legislative

AGRICOLTURA

4. Situazione del mercato, in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina..... 3
5. Opportunità della bioeconomia alla luce delle sfide attuali, con particolare attenzione alle zone rurali..... 3

Varie

Agricoltura

6. b) Problemi legati alle crescenti importazioni di prodotti agricoli dall'Ucraina 3
- c) Deroga temporanea alla soglia massima stabilita in merito alle misure di sostegno accoppiato al reddito per l'anno di domanda 2023 4

ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio..... 5

Attività non legislative

AGRICOLTURA

4. Situazione del mercato, in particolare a seguito dell'invasione dell'Ucraina 5457/23

*Informazioni fornite dalla Commissione e dagli Stati membri
Scambio di opinioni*

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione sulla situazione dei mercati agricoli fondamentali, come pure delle osservazioni e delle richieste formulate dalle delegazioni e delle risposte della Commissione.

Ha preso atto delle informazioni fornite tra le "Varie" dalla delegazione polacca, a nome delle delegazioni bulgara, ceca, rumena, slovacca e ungherese, sui problemi legati alle crescenti importazioni di prodotti agricoli dall'Ucraina, che figurano nel doc. 5722/23.

Il Consiglio ha inoltre preso atto delle informazioni fornite tra le "Varie" dalla delegazione ungherese, appoggiata dalle delegazioni bulgara, croata, cipriota, finlandese, greca, polacca, slovacca e slovena, su una richiesta di deroga temporanea alla soglia massima per il sostegno accoppiato al reddito nel 2023, che figura nel doc. 5627/23.

5. Opportunità della bioeconomia alla luce delle sfide attuali, con particolare attenzione alle zone rurali 5658/23

Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulle "opportunità della bioeconomia alla luce delle sfide attuali, con particolare attenzione alle zone rurali", al fine di adottare conclusioni aggiornate del Consiglio in materia.

Varie

Agricoltura

6. b) Problemi legati alle crescenti importazioni di prodotti agricoli dall'Ucraina 5722/23

Informazioni fornite dalla delegazione polacca a nome delle delegazioni bulgara, ceca, polacca, rumena, slovacca e ungherese

Il punto 6, lettera b), è stato trattato assieme al punto 4.

c) **Deroga temporanea alla soglia massima stabilita in merito alle misure di sostegno accoppiato al reddito per l'anno di domanda 2023**

5627/23

Informazioni fornite dalla delegazione ungherese, appoggiata dalle delegazioni bulgara, cipriota, croata, finlandese, greca, polacca, slovacca e slovena

Il punto 6, lettera c), è stato trattato assieme al punto 4.

Dichiarazioni relative ai punti "A" non legislativi di cui al doc. 5610/23

Punto 2 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero**
Adozione

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA (sul regolamento Mediterraneo)

"La Spagna desidera dichiarare che vi sono due disposizioni nel regolamento, relative al limite massimo di cattura per il gambero viola e allo sforzo di pesca per i pescherecci con palangari, contro le quali il Regno di Spagna ha avviato un procedimento, tuttora pendente, dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea."

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA (relativa al voto contrario sul regolamento che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero)

"La Spagna si rammarica del proprio voto contrario, in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca" dell'11 e 12 dicembre, per il secondo anno consecutivo, sulla proposta di compromesso finale della presidenza relativa al regolamento che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

Sebbene la proposta presenti dei miglioramenti — che apprezziamo — rispetto alla precedente, questi non sono stati tuttavia sufficienti per un voto a favore, nonostante gli sforzi profusi e le proposte presentate dalla Spagna che, in ultima istanza, non sono state accolte.

La Commissione europea e il Regno di Spagna hanno chiaramente adottato due approcci diversi riguardo all'applicazione del piano pluriennale per le risorse demersali nel Mediterraneo occidentale e al compimento di progressi verso l'obiettivo, definito da tale piano, di conseguire il rendimento massimo sostenibile per i vari stock ittici.

Mentre la Commissione europea ritiene che resti necessario continuare a ridurre i giorni di pesca con attrezzi da traino nel Mediterraneo, la Spagna, sulla base delle relazioni scientifiche disponibili, sia dello CSTEP che di altri organismi scientifici, continua a ritenere che l'aumento della selettività degli attrezzi da traino sia il mezzo più idoneo ed equilibrato dal punto di vista socioeconomico per compiere ulteriori progressi nel miglioramento dello stato biologico dei vari stock ittici, che già presentano segnali generali positivi di recupero e di riduzione della mortalità per pesca. Di fatto, lo stesso CSTEP ha elaborato previsioni secondo le quali, per gli stock di gamberi viola nelle acque spagnole, applicando questa misura di selettività alla metà della flotta e senza proseguire con la riduzione dei giorni di pesca nel 2023, si conseguirebbe l'obiettivo del rendimento massimo sostenibile nel 2025.

Tuttavia, la Spagna ritiene che la proposta di compromesso finale non incentivi in misura sufficiente il miglioramento della selettività degli attrezzi da traino per gli operatori del settore della pesca, che necessitano di tale incentivo per affrontare a breve e a medio termine la riduzione del reddito che la sua applicazione comporterebbe a motivo della conseguente diminuzione del peso delle catture. Nella proposta di compromesso finale, il settore della pesca vedrà nuovamente ridotti i giorni di pesca consentiti nel 2023 — in media, una riduzione dell'attività di pesca di quasi tre mesi netti per nave dall'inizio dell'attuazione del piano nel 2020, il che significa che il prossimo anno i pescherecci spagnoli passeranno più giorni ormeggiati in porto che a pesca.

Questa circostanza sta ponendo a serio rischio la sostenibilità socioeconomica di tali pescherecci e delle loro imprese di pesca, molte delle quali a gestione familiare, così come la sostenibilità dei porti, dei mercati ittici e delle comunità costiere del Mediterraneo spagnolo che dipendono da tale attività.

Ad ogni modo, la Spagna continuerà a collaborare con la Commissione europea e con gli altri Stati membri interessati a questo piano pluriennale e al compimento dei relativi obiettivi."

Punto 3 dell'elenco dei punti "A":
Regolamento del Consiglio che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde
Adozione

DICHIARAZIONE DI BELGIO, DANIMARCA, FRANCIA, GERMANIA, IRLANDA, PAESI BASSI, LITUANIA, ESTONIA, SPAGNA, PORTOGALLO E SVEZIA (sull'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base per quanto riguarda COD/03AS, RNG/03-, BLI/12INT-, BLI/24-, BLI/03A, COD/5BE6A, COD/07A, COD/7XAD34, HER/7G-K, PRA/2AC4-C, SOL/56-14, WHG/07A, JAX/2A-14, JAX/08C e SBR/678- nel 2023)

"Considerato che la biomassa degli stock di COD/03AS, RNG/03-, BLI/12INT-, BLI/24-, BLI/03A, COD/5BE6A, COD/07A, COD/7XAD34, HER/7G-K, PRA/2AC4-C, SOL/56-14, WHG/07A, JAX/2A-14, JAX/08C e SBR/678- è inferiore al B_{lim} e che nel 2023 saranno consentite unicamente catture accessorie e attività di pesca a scopo scientifico al fine di garantire la ricostituzione degli stock ai sensi dei regolamenti (UE) 2018/973 e (UE) 2019/472, il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, l'Irlanda, i Paesi Bassi, la Lituania, l'Estonia, la Spagna, il Portogallo e la Svezia si impegnano a non avvalersi, nel 2023, della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 per gli stock in questione. Tale impegno è una risposta alle attuali circostanze eccezionali in cui versano tali stock."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE (sugli stock condivisi gestiti nell'ambito di TAC provvisori)

"Sono stabiliti TAC provvisori per consentire la prosecuzione delle attività di pesca delle flotte dell'UE senza pregiudicare l'esito delle consultazioni internazionali in corso. La Commissione valuterà la situazione degli stock condivisi con il Regno Unito e la Norvegia e soggetti a TAC provvisori. Sulla base del tasso di utilizzo dei contingenti riferito dagli Stati membri e tenendo conto dei risultati delle consultazioni, la Commissione farà il punto e presenterà suggerimenti pertinenti circa la via da seguire ed eventuali revisioni dei livelli di TAC provvisori, soprattutto per quanto riguarda la stagionalità delle attività di pesca, al fine di rispondere alle esigenze degli Stati membri o di stabilire TAC definitivi."

DICHIARAZIONE DI BELGIO, DANIMARCA, FRANCIA, PAESI BASSI E GERMANIA (sulle preferenze dell'Aia)

"Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Francia ritengono che i criteri per la ripartizione dei contingenti tra gli Stati membri siano stati concordati nel 1983. Tali criteri costituiscono la base della stabilità relativa, principio sancito dal regolamento di base che disciplina la politica comune della pesca. A nostro avviso le preferenze dell'Aia contravvengono al principio della stabilità relativa."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE (sullo scampo, divisione 8c, unità funzionale 25, e divisione 9a, unità funzionali 26 e 27)

"Nel 2022 la Commissione ha presentato una domanda al CIEM sull'opportunità di praticare la pesca ricognitiva dello scampo nella divisione CIEM 8c, unità funzionale (FU) 25 e nella divisione 9a, FU 26 e FU 27 e a quali condizioni. Il CIEM ha informato la Commissione che la pesca ricognitiva non è più necessaria per la valutazione di tali stock e ha osservato che la biomassa di tali stock è da ritenersi inferiore al B_{lim} . Nel primo trimestre del 2023 la Commissione chiederà al CIEM di indicare il livello di attività di pesca che potrebbe consentire agli Stati membri di continuare le loro serie di dati sulle catture dipendenti dalla pesca per lo scampo nella divisione 8c, FU 25 e nella divisione 9a, FU 26 e FU 27, al fine di dare un migliore contributo ai pareri scientifici."

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DEL PORTOGALLO (sulle informazioni scientifiche relative all'occhialone nella zona 10)

"Il Portogallo si impegna a fornire al CIEM i pertinenti dati scientifici più aggiornati e completi riguardanti l'occhialone nella sottozona CIEM 10 (fondali delle Azzorre), ottenuti mediante campagne realizzate con palangari di fondo, al fine di informare l'indice per lo sviluppo dello stock utilizzato dal CIEM. Se e quando il Portogallo fornirà tali nuovi dati al CIEM, la Commissione chiederà al CIEM di valutare l'eventualità di elaborare un parere aggiornato che integri tali nuovi dati nel 2023."

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DEL PORTOGALLO (sulle informazioni scientifiche relative alla sogliola nelle zone 8cde, 9 e 10)

"Il Portogallo si impegna a fornire al CIEM dati scientifici completi riguardanti la *Solea senegalensis* e la *Pegusa lascaris* nelle acque atlantiche della penisola iberica (sottozona CIEM 9) separatamente rispetto ai dati che già fornisce per la *Solea solea*. Dati scientifici sufficienti consentirebbero valutazioni anche per la *Solea senegalensis* e la *Pegusa lascaris*. Attualmente, tutte le specie di sogliola rientrano in un TAC combinato relativo alle specie di sogliola nelle divisioni 8cde e nelle sottozone 9 e 10 (parte meridionale del Golfo di Biscaglia, acque atlantiche della penisola iberica e fondali delle Azzorre) e il CIEM fornisce un parere relativo all'MSY per la *Solea solea* nelle divisioni 8c e 9a e non fornisce alcun parere per le altre due specie. Se e quando il Portogallo fornirà tali nuovi dati al CIEM, la Commissione chiederà al CIEM di valutare l'eventualità di elaborare un parere per tutti i pertinenti stock di sogliola nella parte meridionale del Golfo di Biscaglia, nelle acque atlantiche della penisola iberica e nei fondali delle Azzorre."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE (sul parere scientifico per la sogliola nelle divisioni 8a e 8b)

"La Commissione osserva che il CIEM, nel suo parere per il 2023, ha segnalato una diminuzione della mortalità per pesca della sogliola nelle divisioni CIEM 8a e 8b (Golfo di Biscaglia) per l'anno intermedio 2022 e che negli ultimi anni il CIEM ha rivisto il reclutamento verso l'alto. La Commissione ricorda inoltre che il CIEM ha fissato l'ultimo valore di riferimento per tale stock nel 2013. Alla luce di queste considerazioni, la Commissione intende chiedere al CIEM: i) se la dinamica degli stock di sogliola possa essere cambiata tenuto conto della valutazione più recente; e ii) di valutare, sulla base del programma di definizione delle priorità dei valori di riferimento del CIEM, la possibilità di fissare un valore di riferimento per la sogliola nel Golfo di Biscaglia. Nell'eventualità di un valore di riferimento per tale specie la Commissione incoraggerà inoltre il CIEM a: i) prendere in considerazione i nuovi modelli disponibili e includere nuove informazioni sulla lunghezza raggiunta alla maturità; ii) esaminare i fattori ambientali che potrebbero incidere sul reclutamento e sulla mortalità naturale."

IMPEGNO DELLA FRANCIA E DELLA SPAGNA (relativo alla pesca della spigola nel Golfo di Biscaglia)

"La Francia e la Spagna si compiacciono del buono stato dello stock di spigola (*Dicentrarchus labrax*) nelle divisioni CIEM 8a e 8b (Golfo di Biscaglia) e delle misure responsabili attuate a livello nazionale.

Tenuto conto del fatto che il valore dell'MSY è fissato dal CIEM al livello di 3 398 tonnellate, la Francia si impegna a mantenere il proprio regime nazionale di gestione nel 2023."

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DEL BELGIO (sull'eventuale sostegno alla flotta belga per la pesca del pesce piatto)

"A seguito della drastica riduzione delle possibilità di pesca per la passera di mare nel Canale di Bristol (7FG) per il 2023, la Commissione e il Belgio esamineranno, nell'ambito del quadro giuridico esistente, le possibilità di ricorrere a un opportuno e adeguato sostegno, anche finanziario, a favore della flotta belga per la pesca del pesce piatto interessata."

DICHIARAZIONE DI GERMANIA, SPAGNA, FRANCIA, POLONIA E PORTOGALLO (sul merluzzo bianco delle Svalbard)

"La Germania, la Spagna, la Francia, la Polonia e il Portogallo si rammaricano del fatto che la Norvegia non rispetti l'intesa politica tra l'UE e la Norvegia dall'aprile 2022, non fissando un contingente per l'UE per il merluzzo bianco nelle acque delle Isole Svalbard che corrisponda ai diritti storici dell'UE e alla quota dell'UE per questo stock. I summenzionati Stati membri ricordano i loro diritti storici di pesca di lunga data nella zona delle Isole Svalbard, come disciplinato dal trattato di Parigi del 1920. Esortano la Norvegia a rispettare pienamente i diritti e gli interessi dell'UE e dei suoi Stati membri nelle Isole Svalbard, compresi i diritti di pesca.

I summenzionati Stati membri invitano la Norvegia e la Commissione a consultarsi rapidamente al fine di stabilire, entro marzo 2023, l'intero contingente dell'UE per il 2023. Ricordano inoltre che nel 2021, a seguito delle interruzioni delle attività di pesca decretate dalla Norvegia, non è stato possibile pescare un quantitativo totale pari a 5 143 tonnellate del contingente di merluzzo bianco dell'UE nella zona economica esclusiva norvegese. Gli Stati membri manifestano la propria delusione per il fatto che la Norvegia non abbia ancora messo tale quantitativo a disposizione dell'UE negli scambi bilaterali per il 2023. La questione dovrebbe essere risolta quanto prima. La Germania, la Spagna, la Francia, la Polonia e il Portogallo apprezzano la disponibilità della Commissione a condurre rapide consultazioni con la Norvegia sulle questioni suesposte."

DICHIARAZIONE DELLA FRANCIA (sull'assegnazione della capacità di allevamento del tonno rosso)

"L'applicazione di una valutazione della strategia di gestione (management strategy evaluation - MSE) per il tonno rosso, decisa durante la 23a riunione straordinaria della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, ha permesso un aumento delle possibilità di pesca dell'Unione europea da 19 311 tonnellate nel 2022 a 21 503 tonnellate per gli anni 2023-2025. Per far fronte al conseguente aumento dell'offerta e contribuire al posizionamento del suo settore industriale sui mercati internazionali, la Francia ritiene di dover acquisire una capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso proporzionale alle sue possibilità di pesca. La Francia è pronta a collaborare con la Commissione e gli Stati membri per ottenere tale capacità, nel rispetto delle norme della politica comune della pesca."

DICHIARAZIONE DELL'IRLANDA (sull'accordo relativo al piano di gestione pluriennale del tonno rosso (BFT) adottato in occasione della riunione annuale dell'ICCAT del mese scorso)

"L'Irlanda accoglie con favore l'adozione di un nuovo piano di gestione pluriennale del tonno rosso (BFT) in occasione della riunione dell'ICCAT del mese scorso, rilevando che il contingente dell'UE per il periodo 2023-2025 è attualmente pari a 21 503 tonnellate e che al Regno Unito, ad oggi riconosciuto come parte contraente, sono state assegnate in totale 63 tonnellate.

L'Irlanda ritiene che, se vi sono validi motivi per un'assegnazione a favore del Regno Unito, ve ne siano di altrettanto validi per l'assegnazione di una quota del contingente dell'UE a favore dell'Irlanda, in quanto Stato membro dell'UE, al fine di consentire un'attività di pesca mirata, data l'abbondanza di tonno rosso nelle acque che circondano l'Irlanda."

DICHIARAZIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE (sul riporto del contingente di sgombro dal 2022 al 2023)

"La Commissione e il Consiglio rilevano che nel 2022 vi è un contingente non assegnato all'interno dell'UE pari a 12 460 tonnellate. Fatte salve le discussioni sull'assegnazione interna dello sgombro, il Consiglio e la Commissione continueranno a esaminare tutte le possibilità affinché l'UE sia in grado di utilizzare interamente il proprio contingente di sgombro."

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DI AUSTRIA, CIPRO, CROAZIA, ESTONIA, FINLANDIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PORTOGALLO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA E UNGHERIA (sul rafforzamento delle misure per la ricostituzione dello stock di anguilla)

"Riconoscendo che, malgrado gli sforzi profusi dall'UE e dalla comunità internazionale, lo stock di anguilla (*Anguilla anguilla*) rimane in condizioni critiche, come confermato dall'ultimo parere del CIEM del 3 novembre 2022;

prendendo atto del fatto che l'Unione internazionale per la conservazione della natura (IUCN) ha rivalutato lo stato di conservazione dell'anguilla classificandola come specie in pericolo critico e ricordando che tale specie è inserita nella lista rossa europea dei pesci di acqua dolce, nell'appendice II della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), nell'appendice II della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (CMS), nella lista delle specie minacciate della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR) e nell'allegato III del protocollo della convenzione di Barcellona; riconoscendo che il reclutamento delle anguille, seppur ora stabile, resta a un livello storicamente basso e non mostra particolari segni di miglioramento; che la stabilizzazione dello stock è stata probabilmente favorita dalla riduzione dello sforzo di pesca in molti Stati membri; che la ricostituzione dello stock è un obiettivo a lungo termine che impone di affrontare in modo più organico la questione della migrazione dei riproduttori, in particolare attraverso il ripristino degli habitat e una migliore connettività fluviale, e di limitare lo sfruttamento dello stock;

riconoscendo che la mortalità dell'anguilla è causata da una serie di fattori che esercitano pressione sullo stock, quali centrali idroelettriche e stazioni di pompaggio e altre impercorribilità fluviali, dalla perdita di habitat e dal degrado degli habitat, dalla pesca commerciale e ricreativa nelle acque marine, costiere e interne, dall'inquinamento, dai contaminanti, dalle malattie, dai predatori e dai cambiamenti climatici;

ricordando gli impegni già assunti nell'ambito della dichiarazione comune sul rafforzamento delle misure per la ricostituzione dello stock di anguilla (Commissione e Stati membri) concordata in occasione del Consiglio "Agricoltura e pesca" di dicembre 2017, della raccomandazione GFCM/42/2018/1 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM) su un piano di gestione pluriennale dell'anguilla nel Mar Mediterraneo, quale modificata dalla raccomandazione GFCM/45/2022/1 della CGPM, della dichiarazione ministeriale della conferenza "Our Baltic" e del piano d'azione della Commissione di Helsinki (HELCOM) per il Mar Baltico, della raccomandazione 2014/15 OSPAR sul rafforzamento della tutela e della conservazione dell'anguilla (Anguilla anguilla), dell'azione concertata della CMS sull'anguilla e delle conclusioni del Consiglio relative alla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030;

rilevando che gli Stati membri stanno già compiendo sforzi per ricostituire/ripristinare lo stock di anguilla e che, pur essendone stato arrestato il brusco declino, lo stock rimane al livello minimo storico;

osservando che la valutazione del regolamento sulle anguille effettuata dalla Commissione, con il supporto dello studio di valutazione esterno, ha concluso nel 2020 che l'attuazione del regolamento sulle anguille deve essere migliorata, che occorre essere più ambiziosi prestando maggiore attenzione alle conseguenze non legate alla pesca e che, nel contesto di tale valutazione, negli Stati membri sono state individuate buone pratiche in materia di conservazione e gestione delle anguille;

rilevando che non vi sono progressi generali riguardo al conseguimento dell'obiettivo del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea (il cosiddetto "regolamento sulle anguille"), come confermato dal CIEM nel suo parere del 30 maggio 2022 sulla valutazione tecnica dei progressi compiuti nell'attuazione, da parte degli Stati membri, dei piani di gestione dell'anguilla;

constatando che vi sono accordi transfrontalieri tra Stati membri e/o le loro regioni e/o tra Stati membri e paesi terzi per la conservazione e la gestione degli habitat naturali transfrontalieri dell'anguilla;

ribadendo che occorrono interventi urgenti e sforzi supplementari per assicurare la ricostituzione dello stock in tutto il suo areale naturale e che è necessario rafforzare le misure per ridurre ulteriormente la mortalità della specie dovuta all'insieme delle pressioni antropogeniche durante tutte le fasi del ciclo vitale dell'anguilla e per aumentare il passaggio degli esemplari adulti al mare aperto ai fini della loro riproduzione nel Mar dei Sargassi;

tenendo conto del fatto che un divieto temporaneo della pesca dell'anguilla nelle acque dell'Unione delle zone CIEM e nel Mar Mediterraneo è stato stabilito dai regolamenti annuali dell'UE che fissano le possibilità di pesca e che è stato convenuto di prorogare tali periodi di divieto in linea con i modelli di migrazione della specie così come del fatto che la potenziale interazione con i piani nazionali di gestione dell'anguilla dovrà essere monitorata;

rilevando la necessità di collaborare con i paesi terzi nell'intero areale naturale dell'anguilla per assicurare l'adozione di un approccio organico e coordinato alla ricostituzione dello stock da parte di tutti i portatori di interessi;

accogliendo con favore la decisione della CGPM di elaborare entro il 2023 e attuare un piano a lungo termine per la gestione dell'anguilla nel Mediterraneo insieme ai paesi terzi e sottolineando che l'UE si è impegnata a presentare una proposta a tal fine nella sessione annuale del 2023 della CGPM;

comprendendo che la ricostituzione dello stock di anguilla, che è una specie migratoria e longeva, richiede un approccio più organico e misure di ampio respiro in tutti gli habitat e in tutte le fasi del ciclo vitale — dall'anguilla cieca, passando per l'anguilla gialla, fino allo stato di anguilla argentata; rilevando che la Commissione ha adottato nel giugno 2022 una proposta di normativa sul ripristino della natura nell'ambito della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 che è finalizzata a ripristinare gli ecosistemi degradati entro il 2050 e, tra l'altro, a ripristinare i fiumi al fine di disporre di 25 000 km di fiumi a scorrimento libero, come pure a ripristinare determinati habitat in zone umide costiere e interne, lagune ed estuari;

osservando che la Commissione intende discutere all'inizio del 2023, in cooperazione con gli Stati membri, delle modalità per rafforzare l'attuazione dei rispettivi piani nazionali di gestione dell'anguilla, delle misure previste nell'ambito del regolamento sulle anguille e della legislazione pertinente;

rilevando che, in base alle azioni da intraprendere, l'approccio improntato alla cooperazione comprende un sostegno finanziario attraverso vari strumenti di finanziamento per misure di conservazione a supporto di una più ampia protezione della biodiversità a beneficio della ricostituzione dello stock di anguilla, anche al fine di ripristinare fiumi e rimuovere ostacoli (LIFE, Orizzonte Europa, Fondo europeo di sviluppo regionale, Fondo di coesione, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e InvestEU),

convengono di rafforzare la protezione dello stock di anguilla (Anguilla anguilla)

A tal fine:

1. la Commissione e Austria, Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria concordano la presente dichiarazione comune come cooperazione rafforzata nella ricostituzione dello stock di anguilla. Tale cooperazione rafforzata comprende misure per le acque interne e marine intese a contribuire al ripristino dello stock e dei suoi habitat, che costituiscono la base della pesca e dell'allevamento sostenibili e redditizi dell'anguilla in futuro;
2. tali Stati membri intensificheranno gli sforzi per attuare pienamente i loro piani e le loro misure di gestione dell'anguilla adottati a norma del regolamento sulle anguille, dando priorità alle misure di conservazione efficaci in tutti gli habitat allo scopo di affrontare tutti i fattori di mortalità antropogenici e, ove opportuno, ponendo maggiore enfasi sugli interventi atti ad affrontare i fattori che esercitano pressione sulle acque interne e sulla mortalità non legata alla pesca. In tal modo, gli Stati membri in questione rafforzeranno la cooperazione tra le varie amministrazioni nazionali e regionali responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione delle misure e delle azioni al fine di assicurare un approccio coordinato e coerente alla conservazione e alla gestione dello stock di anguilla;
3. gli Stati membri che non hanno ancora elaborato un piano nazionale di gestione dell'anguilla lo predisporranno, ove opportuno e senza ulteriori ritardi, e lo sottoporranno per approvazione alla Commissione entro il primo semestre del 2023;
4. per le zone transfrontaliere e transnazionali che comprendono habitat naturali dell'anguilla, e ove opportuno e possibile, gli Stati membri interessati predisporranno uno o più piani transfrontalieri di gestione dell'anguilla e li sottoporranno per adozione alla Commissione;
5. qualora i piani nazionali di gestione dell'anguilla non conseguano gli obiettivi fissati in termini di mortalità per pesca e migrazione della biomassa, gli Stati membri interessati faranno ricorso quanto prima alle rispettive misure interne in materia di pesca dell'anguilla con effetto equivalente a quanto concordato nel regolamento sulle possibilità di pesca;
6. tali Stati membri riesamineranno le attuali prassi in materia di ripopolamento al fine di garantire che i finanziamenti pubblici siano utilizzati per sostenere le misure di conservazione effettive che contribuiscono alla ricostituzione dello stock;

7. tali Stati membri faranno un miglior uso dei fondi dell'UE anche ai più ampi fini della biodiversità a beneficio della ricostituzione dello stock;
8. tali Stati membri miglioreranno opportunamente il controllo della pesca dell'anguilla e incrementeranno ulteriormente gli sforzi profusi per contrastare la pesca illegale e il commercio illegale dell'anguilla, in particolare dell'anguilla cieca, e assicureranno il rispetto delle restrizioni imposte dalla CITES al commercio internazionale e della decisione degli Stati membri dell'UE di azzerare il contingente di esportazione e importazione dell'anguilla. Gli Stati membri sottoporranno a controllo ogni sbarco di anguilla cieca;
9. tali Stati membri rafforzeranno il controllo, l'attuazione e l'applicazione delle misure adottate in merito all'anguilla al fine di garantire parità di condizioni a livello dell'UE e di contrastare la pesca illegale, il bracconaggio e il commercio illegale. La Commissione sosterrà tali Stati membri in questo loro impegno proponendo una revisione dei programmi specifici di controllo e ispezione che rafforzi il livello di controllo sull'anguilla fissando i parametri di riferimento per le attività di ispezione al 100 % per le catture di anguille portate a terra. In tale contesto, la Commissione proporrà una modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1986 della Commissione in materia di "programmi specifici di controllo e ispezione". Inoltre, tali Stati membri aumenteranno il livello dei controlli degli attrezzi illegali nelle loro acque, come pure i controlli a livello di mercato e alle frontiere esterne e collaboreranno tra loro, con l'EFCA e con Europol, secondo necessità, per porre fine alla pesca illegale, al bracconaggio e al commercio illegale tramite controlli e misure di contrasto appropriati. Inoltre, il gruppo di esperti dell'UE in materia di controllo della pesca, presieduto dalla Commissione, fungerà da forum per assicurare la trasparenza riguardo alla scelta dei periodi di divieto da parte di tutti gli Stati membri;
10. tali Stati membri miglioreranno la qualità e la completezza dei dati e delle informazioni necessari a sostenere: i) la valutazione scientifica dello stock effettuata da organi scientifici pertinenti; ii) le relazioni sui progressi compiuti richieste conformemente all'articolo 9 del regolamento sulle anguille; iii) la sorveglianza dei prezzi di mercato per le anguille di lunghezza inferiore a 12 cm come disposto dall'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento sulle anguille secondo una metodologia comune concordata a livello dell'UE;
11. nei limiti del loro assetto istituzionale, tali Stati membri si adopereranno per fornire relazioni sui progressi compiuti nell'attuazione dei rispettivi piani di gestione dell'anguilla ogni tre anni (la successiva di tali relazioni sarà fornita entro il 30 giugno 2024), fino a quando non vi siano solide prove scientifiche di segni di ricostituzione della popolazione di anguilla in Europa. Le relazioni dovrebbero essere redatte conformemente all'articolo 9 del regolamento sulle anguille;
12. la Commissione si impegna a includere le preoccupazioni che riguardano l'anguilla nell'imminente piano d'azione per la conservazione delle risorse della pesca e la protezione degli ecosistemi marini derivante dalla strategia sulla biodiversità per il 2030:

13. nel 2023 la Commissione e gli Stati membri interessati sosterranno lo sviluppo del piano di gestione a lungo termine della CGPM relativo all'anguilla e tutte le attività correlate. Rilevando che, secondo il parere del comitato scientifico consultivo della CGPM, occorre affrontare tutte le fonti di mortalità antropogenicamente indotta, la Commissione e gli Stati membri lavoreranno insieme allo sviluppo di azioni immediate per il miglioramento e il mantenimento dei due habitat (con priorità alle lagune) e delle rotte migratorie. In particolare, la Commissione e gli Stati membri parteciperanno attivamente alla seconda fase del programma di ricerca della CGPM inteso a 1) condurre un'analisi socioeconomica del divieto proposto; 2) attuare un monitoraggio standard indipendente dalla pesca di tutte le fasi del ciclo vitale dell'anguilla accompagnato da sforzi a lungo termine in materia di monitoraggio dei dati dipendenti dalla pesca, con il coinvolgimento dei pescatori; 3) condurre attività di sensibilizzazione dei portatori di interessi; 4) lavorare alle modalità per predisporre sistemi di compensazione destinati ai pescatori; 5) condurre studi pilota in siti chiave. Inoltre, la Commissione e gli Stati membri parteciperanno e agevoleranno il lavoro del comitato di conformità nel valutare la corretta attuazione dei periodi di divieto da parte di tutte le parti contraenti, contribuendo in tal modo a garantire condizioni di parità."

DICHIARAZIONE COMUNE DI CIPRO E GRECIA (sugli stock, i programmi di controllo e la pesca INN nell'ambito dell'ICCAT)

"Cipro e la Grecia esprimono il loro dissenso sul recente accordo concluso nell'ambito dell'ICCAT, in particolare sull'alalunga (tonno bianco del Mediterraneo), che prevede un aumento ingiustificato del contingente assegnato alla Turchia. Tenuto conto del proseguimento delle attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) nel Mar Egeo e nel Mediterraneo orientale da parte di pescherecci turchi, è necessario un approccio basato sul dovere di diligenza e un maggiore coinvolgimento della Commissione europea e dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), in linea con il pertinente quadro dell'UE, al fine di contrastare efficacemente le attività di pesca INN nella zona.

A tale riguardo è inoltre della massima importanza che la Commissione assicuri l'effettiva attuazione delle disposizioni del regolamento n. 1005/2008 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.

Inoltre Cipro e la Grecia chiedono all'EFCA di fornire loro ulteriore sostegno operativo mirato, compresi pattugliatori, impiego di velivoli nonché immagini satellitari e opportune attività di formazione, per l'uso delle tecnologie di sorveglianza. Il sostegno dovrebbe includere tutte le zone marittime di Cipro, come pure le zone di alto mare adiacenti a nord e nord-est dell'isola.

Cipro e la Grecia chiedono alla Commissione di convenire sul fatto che tali misure supplementari dovrebbero essere perseguite sotto il coordinamento dell'EFCA per i programmi di impiego congiunto nel Mediterraneo e che dovrebbero essere elaborate in modo da coprire l'intera estensione di tutte le zone marittime dei due paesi, come pure le zone di alto mare adiacenti, per la piena attuazione delle misure di conservazione e di gestione nonché delle misure di monitoraggio, controllo e conformità adottate dalla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (ICCAT) e dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). Tali misure dovrebbero essere in linea con le pertinenti disposizioni del diritto internazionale e dell'UE e dovrebbero mirare a promuovere una cultura del rispetto delle norme per il contrasto delle attività di pesca INN e condizioni di parità."

DICHIARAZIONE DI SPAGNA, PORTOGALLO E GRECIA

"La Spagna, il Portogallo e la Grecia si rammaricano delle mancate assegnazioni supplementari a favore delle navi adibite alla pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera), poiché questo comporta una perdita dei diritti acquisiti nel 2018 nel quadro dell'ICCAT, quando era stata riconosciuta la condizione speciale delle flotte menzionate. Esortiamo la Commissione a trovare una soluzione di compromesso al fine di mantenere il contingente supplementare.

Riteniamo che tali flotte debbano continuare a essere sostenute dall'Unione, per coerenza con le sue politiche nei vari consessi in cui difende le flotte adibite alla pesca costiera artigianale del tonno delle regioni ultraperiferiche."

DICHIARAZIONE DEI PAESI BASSI

"I Paesi Bassi prendono atto della proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione europea, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde.

Pur essendo d'accordo con il regolamento in generale, i Paesi Bassi continuano a nutrire preoccupazione per la proporzionalità delle misure contenute nel testo riguardanti l'anguilla. I Paesi Bassi sono impegnati a ricostituire lo stock di anguilla e hanno pertanto predisposto un piano nazionale di ricostituzione di tale specie. Il divieto delle attività di pesca per sei mesi in tutte le fasi di vita dell'anguilla ha gravi conseguenze socioeconomiche. Al tempo stesso l'effetto sulla ricostituzione dello stock di anguilla sarà limitato, dal momento che la mortalità dell'anguilla è dovuta principalmente a fattori diversi dalla pesca.

I Paesi Bassi sono favorevoli a un approccio proporzionale e olistico attraverso il rafforzamento del regolamento sulle anguille. In tal modo è possibile tenere conto di tutti i fattori di mortalità nonché degli aspetti socioeconomici."

DICHIARAZIONE DI DANIMARCA, FRANCIA, GRECIA, ITALIA, PAESI BASSI, POLONIA, SPAGNA E SVEZIA (sull'anguilla)

"Il risultato dell'accordo politico sulle possibilità di pesca dell'anguilla per il 2023 avrà gravi ripercussioni sui pescatori e sul settore dell'acquacoltura danese, francese, greco, italiano, neerlandese, polacco, spagnolo e svedese. In Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia è tradizione praticare la pesca artigianale su piccola scala dell'anguilla nelle acque marine, nelle acque di transizione e nelle acque salmastre adiacenti mediante attrezzi a basso impatto. Visto lo stato di criticità dello stock di anguilla, occorre intervenire in modo adeguato nel lungo periodo in tutte le fasi del ciclo vitale dell'anguilla e in tutte le zone. La ricostituzione dello stock di anguilla è una responsabilità condivisa che richiede un'azione a livello regionale e su tutta la zona di distribuzione dell'anguilla affinché gli interventi abbiano un effetto positivo. Per Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia è importante porre in essere misure efficaci per proteggere e ricostituire lo stock di anguilla a livello paneuropeo e che tutte le mortalità antropogeniche siano ridotte al minimo.

In questo contesto Danimarca, Francia, Grecia, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Spagna e Svezia non ritengono che misure limitate alla pesca nelle acque marine, nelle acque di transizione e nelle acque adiacenti attraverso un regolamento annuale possano risultare efficaci per la ricostituzione dello stock di anguilla e sono pertanto a favore di un approccio più olistico e a lungo termine, come una revisione del regolamento sulle anguille.

Quanto alle gravi ripercussioni economiche sui pescatori e sul settore dell'acquacoltura danese, francese, greco, italiano, neerlandese, polacco, spagnolo e svedese, colpiti dal periodo di divieto prolungato, dal momento che molti rischiano ora di perdere la totalità del reddito per se stessi e le loro famiglie, chiediamo alla Commissione di estendere le possibilità di sostegno finanziario a titolo del FEAMPA a tali pescatori e a tali imprese del settore dell'acquacoltura."

DICHIARAZIONE DI CROAZIA, FRANCIA, ITALIA, MALTA, PORTOGALLO E SPAGNA (sul criterio di ripartizione interno dell'UE per il tonno rosso dell'Atlantico (BFT))

"Croazia, Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna accolgono con favore l'esito della 23^a riunione straordinaria della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, svoltasi dal 14 al 21 novembre 2022, che ha portato a un incremento del contingente di BFT per l'UE per un periodo di tre anni, dal 2023 al 2025.

I notevoli sforzi profusi nel corso degli anni dai nostri pescatori, con la riduzione dell'entità delle attività di pesca del BFT, hanno svolto un ruolo significativo nella ricostituzione della specie. Croazia, Francia, Italia, Malta, Portogallo e Spagna ritengono indispensabile che i pescatori che sono stati maggiormente colpiti in passato da tali sforzi di conservazione beneficino dell'aumento del contingente di BFT. A tale riguardo, i summenzionati Stati membri chiedono che il criterio di ripartizione interno dell'UE per il BFT rimanga intatto e che non venga rimesso in discussione."

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA (sull'aumento della capacità di allevamento e di ingrasso del tonno rosso)

"Le possibilità di pesca dell'Unione europea sono aumentate, passando da 19 311 tonnellate nel 2022 a 21 503 tonnellate per gli anni 2023-2025, a seguito dell'accordo adottato in occasione della 23^a riunione straordinaria della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, sulla base della valutazione della strategia di gestione (management strategy evaluation - MSE) per il tonno rosso.

Pertanto, la Spagna chiede l'aumento della propria capacità di allevamento e di ingrasso, proporzionalmente all'incremento delle possibilità di pesca, per poter essere in grado di soddisfare le necessità del mercato e di mantenere il suo posizionamento settoriale sui mercati internazionali. La Spagna è pronta a collaborare con la Commissione e gli Stati membri al fine di ottenere tale capacità, nel rispetto delle norme della politica comune della pesca."

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA (sull'anguilla)

"La Spagna è impegnata a favore delle azioni volte alla ricostituzione della popolazione di anguilla, tenuto conto anche dell'impatto socioeconomico di tali misure sulle comunità locali che dipendono da questa pesca su piccola scala. A tale riguardo, ci rammarichiamo del fatto che non sia stato possibile mantenere una piccola attività di pesca non commerciale, esercitata solo in una delle nostre regioni atlantiche, con un importante patrimonio culturale legato a tale tradizione, indipendentemente dal suo modesto impatto sullo stock rispetto alle attività commerciali o ad altre mortalità antropogeniche, anche nelle acque interne. Tuttavia, riconosciamo che tale attività non ha un impatto socioeconomico paragonabile a quello della pesca commerciale. Auspichiamo che la ricostituzione dello stock a lungo termine renda possibile il ripristino di questa tradizione storica."

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMMISSIONE E DELLA SPAGNA (sull'opzione di un sostegno all'arresto temporaneo delle attività di pesca da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA))

"Vista la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) in merito allo stock occidentale di sugarello (*Trachurus trachurus*), con un parere che prevede un TAC pari a zero, la Spagna ritiene che la ricostituzione di tale stock di sugarello richieda l'arresto temporaneo delle attività, in aggiunta alle possibilità di pesca per tale stock stabilite nell'allegato I del regolamento che fissa, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.

La Commissione e la Spagna convengono che l'arresto temporaneo delle attività è ammissibile al finanziamento da parte del FEAMPA, a condizione che sia conforme alle condizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004."

Punto 5 dell'elenco dei punti "A": **Raccomandazione del Consiglio relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva**
Adozione

DICHIARAZIONE DELLA POLONIA

"La parità tra donne e uomini è sancita nei trattati dell'Unione europea come diritto fondamentale. La Polonia garantisce la parità tra donne e uomini nel quadro dell'ordinamento giuridico interno polacco in conformità dei trattati internazionali in materia di diritti umani e nel quadro dei valori e principi fondamentali dell'Unione europea. Per tali motivi la Polonia interpreterà l'espressione "parità di genere" come parità tra donne e uomini, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea nonché all'articolo 8 e all'articolo 157, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e altre espressioni contenenti il termine "genere" nel senso di "sesso", in linea con l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

Punto 7 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione del 18.11.2022 che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il tenore minimo di ossido di calcio in concimi inorganici solidi semplici a base di macroelementi**
Atto delegato - Intenzione di non sollevare obiezioni

DICHIARAZIONE COMUNE DI SLOVACCHIA E SPAGNA

"La Slovacchia e la Spagna accolgono con favore l'opportunità di incorporare chelati di calcio nell'allegato I del regolamento (UE) 2019/1009. Di fatto, come avviene per i microelementi, l'uso di agenti chelanti e complessanti per il calcio e il magnesio è molto utile in quanto essi contribuiscono a una migliore applicazione di tali nutrienti. Tuttavia, non concordiamo con l'attuale formulazione dell'atto delegato in oggetto.

Di seguito sono illustrati in dettaglio gli aspetti tecnici alla base del nostro disaccordo.

1. Benché questa modifica della concentrazione sembri puntare ad autorizzare i prodotti fertilizzanti a base di calcio chelato, l'attuale formulazione implica una riduzione della qualità di tutti i prodotti fertilizzanti a base di calcio.
2. L'approccio adottato differisce da quello utilizzato nel regolamento per i microelementi chelati, in cui è prescritta una percentuale minima del nutriente chelato.
3. Il presente atto delegato non è pertanto coerente né con le prescrizioni per i prodotti fertilizzanti a base di microelementi chelati, né con la funzione degli stessi agenti chelanti. Come sottolineato dai nostri esperti, purché sia presente l'agente chelante, non è necessario che il calcio sia chelato.
4. La formulazione non rispecchia neppure le disposizioni del regolamento della Commissione (UE) 2020/1666, in cui il 9 % è applicato a ogni "prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale chelato di calcio di acido imminodisuccinico, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale" e in cui si chiede che tale 9 % CaO calcio valutato come CaO sia chelato da acido imminodisuccinico (IDHA) solubile in acqua.
5. Nonostante la Commissione affermi che la modifica riguarda solo i chelati di calcio, la verità è che, se esiste un agente chelante del magnesio che soddisfa i requisiti della categoria CMC 1 e rispetta la concentrazione minima fissata per la categoria PFC 1 (C) (I) (a) (i), nulla ne impedisce l'utilizzo, con gli stessi problemi già espressi per i chelati di calcio.
6. Non si ravvisa inoltre alcuna disposizione in materia di etichettatura, tolleranze, ecc. che crei incertezza del diritto.

Pertanto, pur desiderando agevolare la commercializzazione dei prodotti fertilizzanti a base di chelati di calcio e magnesio, riteniamo che le precedenti questioni tecniche non siano state affrontate nel presente atto delegato e non possiamo approvarlo."

Punto 14
dell'elenco dei
punti "A":

Conclusioni sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il
Consiglio d'Europa nel periodo 2023-2024
Approvazione

DICHIARAZIONE DELL'UNGHERIA

"Punto 26

Per quanto riguarda la nota a piè di pagina che evoca la "strategia dell'UE per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025", relativa al punto 26 delle conclusioni del Consiglio sulle priorità dell'UE relative alla cooperazione con il Consiglio d'Europa nel periodo 2023-2024, rileviamo che la strategia citata in nota non è mai stata adottata né approvata dal Consiglio.

In linea con il diritto internazionale, l'Ungheria interpreta l'espressione "persone appartenenti a minoranze" conformemente alla dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche."